

Comitato “Premio d’Arte Città di Monza” STATUTO

Art. 1 - Denominazione

È costituito un Comitato denominato “Premio d’Arte Città di Monza”.

Art. 2 - Scopo

Il Comitato Premio d’Arte Città di Monza (da qui in poi COMITATO) non ha fini di lucro e ha lo scopo di svolgere, in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Atto costitutivo e nel presente Statuto, le attività connesse alla preparazione, organizzazione e gestione della mostra-concorso d’arte “Premio d’Arte Città di Monza - Biennale Giovani”, che si terrà a Monza con cadenza biennale, sulla base del Regolamento che verrà predisposto dalla Giunta tecnico-scientifica secondo le linee-guida definite dal Consiglio.

Per il raggiungimento dello scopo il COMITATO può svolgere anche attività commerciali e accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile e partecipare a società ed enti aventi finalità analoghe e affini.

Art. 3 - Sede

Il COMITATO ha sede in Monza, presso gli uffici del Settore Cultura del Comune.

Il COMITATO potrà trasferire la propria sede in altri edifici sul territorio del comune di Monza e istituire sedi secondarie e succursali in territorio italiano.

Art. 4 - Durata e scioglimento

La durata del COMITATO è connessa alla realizzazione dello scopo di cui al precedente art. 2. Il COMITATO cessa di esistere a seguito della mancata realizzazione della mostra-concorso d’arte “Premio d’Arte Città di Monza - Biennale giovani” per 2 (due) edizioni consecutive e previa presa d’atto formale del Presidente del Comitato oppure con atto formale del Consiglio.

Art. 5 - Patrimonio indisponibile e fondo comune disponibile

Il patrimonio del COMITATO si compone di una parte indisponibile e una parte disponibile.

Il patrimonio indisponibile è costituito dalle nude proprietà delle opere vincitrici delle mostre-concorso “Premio d’Arte Città di Monza - Biennale Giovani” e dalle elargizioni espressamente destinate a incrementare il patrimonio indisponibile.

Il patrimonio disponibile (fondo comune) è costituito da:

- a) erogazioni e contributi disposti dai suoi membri, da enti pubblici e privati, da organismi nazionali e internazionali e da chiunque altro possa essere interessato alle sue finalità;
- b) eredità, donazioni e legati testamentari;
- c) beni mobili, materiali ed immateriali, che pervengono al COMITATO a qualsiasi titolo;

- d) proventi derivanti o connessi all'attività di realizzazione della mostra-concorso d'arte "Premio d'Arte Città di Monza - Biennale Giovani" e degli eventi collaterali, ivi compresi i diritti nascenti dall'utilizzazione economica degli stessi, dalle sponsorizzazioni e dai ricavi pubblicitari;
- e) utili o avanzi di gestione;
- f) le rendite derivanti dal patrimonio indisponibile;
- g) ogni altro tipo di entrata.

Il COMITATO risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

L'accettazione dei beni e delle elargizioni di cui sopra e il loro impiego per la realizzazione degli scopi indicati all'art. 2 sono deliberati dalla Giunta tecnico-scientifica, essendo il fondo comune disponibile interamente utilizzabile e destinato alla realizzazione degli scopi del COMITATO.

Le opere vincitrici delle mostre-concorso "Premio d'Arte Città di Monza - Biennale Giovani" sono assegnate in usufrutto al Comune di Monza - Raccolte Civiche Monzesi. Allo scadere dell'usufrutto, nei termini di legge, tali opere saranno di diritto e direttamente acquisite come patrimonio del Comune di Monza.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita del COMITATO.

Allo scioglimento del COMITATO, per qualunque causa, il patrimonio e gli avanzi netti di gestione dell'ente saranno devoluti al Comune di Monza.

Art. 6 - Organi

Organi del COMITATO sono:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta tecnico-scientifica
- d) il Coordinatore
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutti gli incarichi sono gratuiti, fatti salvi l'incarico ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il rimborso delle spese, documentate, sostenute dai titolari di cariche per lo svolgimento della funzione.

Art. 7 - Consiglio

Il Consiglio è composto da:

- il Sindaco pro-tempore del Comune di Monza o un suo delegato
- un rappresentante della Camera di Commercio di Monza e Brianza
- un rappresentante della Provincia di Monza e Brianza
- un rappresentante della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus
- un rappresentante dell'Assessorato alle Culture, Identità, Autonomie della Lombardia della Regione Lombardia
- un rappresentante del Rotary Club Monza
- un rappresentante dell'Associazione Amici dei Musei di Monza e Brianza Onlus
- un rappresentante dell'Università Popolare di Monza
- un rappresentante del Cenacolo dei poeti e artisti di Monza e Brianza
- un rappresentante di Confindustria Monza e Brianza
- un rappresentante dell'Unione Commercianti di Monza e Circondario
- un rappresentante dell'Unione Artigiani di Monza e Brianza

- un rappresentante dell'associazione Artigiani e Piccole Aziende (APA) Milano e Provincia Monza e Brianza
- un rappresentante dell'Associazione Pro Monza - IAT

Gli enti che compongono il Consiglio hanno facoltà di recesso, da comunicarsi al Presidente per iscritto con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

In caso di recesso di uno o più degli enti che compongono il Consiglio, il Consiglio non decade.

Qualora, durante il mandato, uno dei componenti del Consiglio dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica, è facoltà dell'ente nominante sostituirlo entro 60 (sessanta) giorni.

Il Consiglio può cooptare altri membri in rappresentanza di enti pubblici, privati o associazioni che siano interessati e partecipi al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Art. 8 - Consiglio. Funzionamento

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.

Il Consiglio si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del conto consuntivo.

Il Consiglio si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno 2 (due) giorni, anche mediante comunicazione telefonica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Le decisioni concernenti i punti f), g) e h) del successivo art. 9 sono assunte con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore, che svolge la funzione di segretario.

Delle riunioni del Consiglio sono redatti, su apposito libro, i verbali che sono sottoscritti da chi presiede il Consiglio e dal Coordinatore della Giunta tecnico-scientifica con funzioni di segretario. In caso di assenza del Coordinatore della Giunta tecnico-scientifica, chi presiede il Consiglio nomina un segretario facente funzioni.

Art. 9 - Consiglio. Competenze

Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività del COMITATO e approva gli atti fondamentali per il funzionamento dello stesso.

In particolare e a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Consiglio:

- a) elegge il Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio stesso;
- b) nomina il Coordinatore della Giunta tecnico-scientifica scegliendolo tra i componenti della stessa ad esclusione del Dirigente del Settore Cultura del Comune di Monza o il suo delegato;
- c) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) stabilisce in via generale l'azione da svolgere per la realizzazione degli scopi del COMITATO approvando i programmi di attività proposti dalla Giunta;
- e) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta;
- f) definisce le linee-guida che dovranno essere recepite nella mostra-concorso "Premio d'Arte Città di Monza - Biennale Giovani";

- g) approva le eventuali modifiche dello Statuto;
- h) decide in ordine alla trasformazione, alla liquidazione e all'estinzione del COMITATO;
- i) ha facoltà di revocare in modo insindacabile i componenti della Giunta tecnico-scientifica.

Art. 10 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente del COMITATO è il Sindaco pro-tempore del Comune di Monza, o un suo delegato, al quale spetta la rappresentanza del COMITATO.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 11 - Giunta tecnico-scientifica

La Giunta tecnico-scientifica, formata da persone esperte in ambito artistico e culturale in genere, è composta da:

- un membro nominato dal Consiglio Direttivo del Rotary Club Monza;
- un membro nominato dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza;
- un membro nominato dalla Provincia di Monza e Brianza;
- un membro nominato dal Comune di Monza;
- il Dirigente del Settore Cultura del Comune di Monza o un suo delegato.

I componenti della Giunta durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati.

Qualora, durante il mandato, uno dei componenti della Giunta tecnico-scientifica dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica, è facoltà dell'ente nominante sostituirlo.

Art. 12 - Giunta tecnico-scientifica. Funzionamento

La Giunta tecnico-scientifica è convocata e presieduta dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato scelto tra i componenti la Giunta.

La Giunta si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno e comunque tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione avviene con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno 2 (due) giorni, anche mediante comunicazione telefonica.

La Giunta può altresì convocarsi fissando nel corso di una seduta la data della successiva riunione.

La Giunta è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei membri in carica e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la Giunta.

È facoltà della Giunta far partecipare ai propri lavori, in modo occasionale o permanente, altri soggetti ai quali non è concesso tuttavia il diritto di voto.

Art. 13 - Giunta tecnico-scientifica. Competenze

La Giunta tecnico-scientifica esercita le sue funzioni in ogni settore operativo, scientifico ed economico in cui si concreta l'attività del COMITATO; essa ha pertanto capacità decisionale per la programmazione, organizzazione, gestione e amministrazione delle attività funzionali agli scopi di cui all'art. 2 e nel rispetto delle competenze del Consiglio.

La Giunta inoltre:

- a) assicura l'attuazione delle decisioni e degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- b) predispone gli atti da sottoporre al Consiglio e in particolare il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed i programmi delle attività.

La Giunta può nominare un responsabile organizzativo a cui conferire deleghe gestionali.

Art. 14 - Coordinatore

Il Coordinatore, assistito dal responsabile organizzativo se nominato:

- a) presiede e convoca la Giunta tecnico-scientifica;
- b) dirige e coordina l'attività operativa del COMITATO;
- c) collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- d) è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dal COMITATO;
- e) ha poteri di firma nell'ambito dell'attività operativa sua propria e della Giunta tecnico-scientifica, nonché delle deleghe e dei poteri attribuiti dal Consiglio alla Giunta e al Presidente e da questi ultimi al Coordinatore;
- f) partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 supplenti, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, eletti dal Consiglio, su proposta del COMITATO.

Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un altro triennio.

Il Collegio esercita le proprie funzioni al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; redige una relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo; vigila sull'effettiva destinazione delle risorse del Comitato alle finalità statuarie; controlla l'andamento amministrativo del COMITATO, procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio agisce di propria iniziativa, con l'obbligo di riunirsi almeno 2 (due) volte l'anno, nonché su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione, fatta per iscritto e firmata, anche di uno solo dei componenti il COMITATO.

Almeno uno dei componenti il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta tecnico-scientifica.

Art. 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta tecnico-scientifica propone all'approvazione del Consiglio, per ogni esercizio finanziario, il bilancio preventivo, accompagnato da una relazione previsionale con i programmi delle attività da svolgere, e un conto consuntivo, corredato dalla descrizione dell'attività svolta.

Art. 17 - Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse finanziarie disponibili e preventivabili, l'attività che il COMITATO svolgerà nell'anno successivo.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 - Conto consuntivo

Il conto consuntivo, da approvarsi da parte del Consiglio entro il 30 aprile di ogni anno, raccoglie i risultati finanziari ed economici dell'attività svolta nell'anno precedente ed è accompagnato dalla relazione illustrativa del Presidente.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto e alle norme del Codice Civile.